










In questo numero:

-  **Opere Edili:** Detrazioni 55%: nuove procedure per accedere alle agevolazioni con il D.L. "ANTICRISI"
-  **Opere Edili:** IVA per cassa in via sperimentale
-  **Opere Edili:** Le altre misure del Decreto "Anticrisi"
-  **Sicurezza:** Alleggerisci il carico: Guida alla movimentazione manuale dei carichi per i datori di lavoro e i lavoratori del settore delle costruzioni
-  **Approfondimenti Tecnici:** Gli atti del corso sulla progettazione delle opere pubbliche degli ingegneri di Napoli
-  **LL.PP.:** Nell'appalto concorso gli oneri per la sicurezza del progetto-offerta possono essere inferiori a quelli del bando
-  **LL.PP.:** Dall'Autorità le indicazioni sulla scelta del criterio di aggiudicazione
-  **LL.PP.:** Il testo del nuovo schema di Regolamento del codice dei contratti
-  **LL.PP.:** Il Professionista ha diritto di essere remunerato dalla P.A. anche senza incarico

---

### **Detrazioni 55%: nuove procedure per accedere alle agevolazioni con il D.L. "ANTICRISI"**

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29.11.2008 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 185/2009 Tale provvedimento, detto "decreto misure anticrisi", all'art. 29, contiene misure che riguardano le detrazioni per il risparmio energetico (55%). In sintesi, con le nuove disposizioni, il Governo ha stabilito che:

1. l'accesso alle detrazioni introdotte dalla Legge Finanziaria 2007 (commi 344-347) non è più automatico; per accedere alle detrazioni, sarà necessario presentare un'istanza all'agenzia dell'entrate su un apposito modello;
2. l'agenzia delle entrate esaminerà le domande pervenute secondo l'ordine cronologico ed esprimerà parere entro 30 giorni dal ricevimento (vale il silenzio rifiuto) ;
3. sono stati stabiliti tetti annuali di copertura delle agevolazioni, esauriti il quale non sarà possibile più accedere alle detrazioni ;
4. è previsto che il modulo che dovrà essere utilizzato per formulare l'istanza all'Agenzie delle Entrate sia approvato entro il 30/12/2008 ;

Attualmente la presentazione delle istanze per accedere alle agevolazioni è prevista anche per gli interventi realizzati nel corso del 2008; le persone fisiche che non riescono ad accedere al 55%, esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2008, possono usufruire della detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie (36% in 10 anni, con limite di spesa di € 48.000).

Occorre precisare che in sede di conversione in legge le disposizioni potranno subire delle modifiche; autorevoli esponenti dell'esecutivo hanno già dichiarato che le nuove procedure non riguarderanno gli interventi già realizzati. Non sono da escludere ulteriori modifiche.

- [Clicca qui per scaricare il testo del D.L. 185/2008](#)



---

### IVA per cassa in via sperimentale

L'art. 7 del D.L. 185/2009 estende la disciplina delle operazioni soggette ad IVA ad esigibilità differita (art. 6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. 633/1972) a tutte le operazioni imponibili (cessioni di beni o prestazioni di servizi) nei confronti di cessionari o committenti che agiscono "nell'esercizio di impresa, arte o professione".

Tale principio consente, in pratica, al professionista ed alle imprese, nei casi suddetti, di versare l'IVA al momento del pagamento dei corrispettivi e non al momento in cui si intendono effettuate le operazioni (in genere al momento dell'emissione della fattura). L'imposta deve essere comunque versata entro un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.

Le disposizioni dell'art. 7 non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile (Reverse Charge).

L'efficacia della misura, introdotta in via sperimentale per il triennio 2009-2011, è comunque subordinata ad autorizzazione comunitaria, ai sensi della direttiva 2006/112/CE, sulla base della quale sarà poi emanato un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze con cui verrà fissato il volume d'affari dei contribuenti beneficiari della disposizione.

- [Clicca qui per scaricare il testo del D.L. 185/2008](#)



---

### Le altre misure del Decreto "Anticrisi"

L'art. 10 del Decreto anticrisi prevede la riduzione del 3% della misura degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d'imposta 2008.

Per quei contribuenti che avessero già provveduto al pagamento dell'acconto, viene riconosciuto un credito d'imposta pari alla riduzione stabilita del 3%, da utilizzare in compensazione con il modello F24.

Altre misure introdotte con il decreto riguardano:

- Proroga della detassazione contratti di produttività (art.5)
- Deducibilità dalle imposte sul reddito della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi passivi (art.6)
- Revisione degli Studi di Settore (art.8)

- [Clicca qui per scaricare il testo del D.L. 185/2008](#)



---

### Alleggerisci il carico: Guida alla movimentazione manuale dei carichi per i datori di lavoro e i lavoratori del settore delle costruzioni

I disturbi alla schiena costituiscono una delle principali cause di assenza dal lavoro nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione Europea.

Il 24% dei lavoratori europei del settore delle costruzioni soffre di mal di schiena, mentre il 22% accusa disturbi muscolari; tali valori aumentano rispettivamente fino al 39% e 36% nei nuovi stati membri dell'Unione Europea.

Sempre in ambito europeo, inoltre, circa il 50% dei pre-pensionamenti è causati da patologie legate alla schiena e il 15% dei casi di inidoneità al lavoro è collegato con lesioni alla schiena. I disturbi alla schiena, quindi, sono non solo causa di sofferenza, di inidoneità al lavoro e perdita di reddito da parte dei lavoratori ma anche di alti costi sia per i datori di lavoro sia per le economie nazionali.

Per la prevenzione delle patologie muscolo-scheletrici e delle lesioni causate dal lavoro occorre stimolare cambiamenti nel comportamento dei lavoratori e dei datori di lavoro per intraprendere azioni mirate per la protezione della salute dei lavoratori. Lo SLIC, Comitato degli Alti Responsabili dell'Ispettorato del Lavoro, ha promosso una campagna per la corretta applicazione del diritto comunitario riguardo alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per sostenere la campagna dello SLIC è stata realizzata una guida sui problemi della movimentazione manuale dei carichi, indirizzata sia ai lavoratori sia ai datori di lavoro nel settore delle costruzioni. La guida si compone di 8 capitoli in cui sono illustrati, tra l'altro:

- obblighi di carattere normativo
  - rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi (Fattori di rischio derivanti dal tipo di lavoro da realizzare, Fattori di rischio derivanti dal tipo di carico da maneggiare, Fattori di rischio derivanti dalle caratteristiche del luogo di lavoro, Fattori di rischio relativi alle diverse caratteristiche del lavoratore)
  - attività di prevenzione (Eliminazione del rischio, Riduzione del rischio, Periodica valutazione del rischio)
  - analisi di problemi pratici che emergono quando viene controllata l'applicazione delle norme
- [Clicca qui per scaricare la guida "Alleggerisci il carico Informazioni per i datori di lavoro e i lavoratori del settore delle costruzioni"](#)



---

### **Gli atti del corso sulla progettazione delle opere pubbliche degli ingegneri di Napoli**

L'Ordine degli ingegneri di Napoli ha organizzato un seminario dal titolo "Corso breve sulla normativa inerente la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche".

Alla sessione autunnale del Seminario, che si è tenuto presso la sede dell'Ordine, hanno preso parte, in qualità di relatori, docenti dell'Università Federico II di Napoli.

Tra i temi affrontati:

- Il Direttore dei Lavori - il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
- Le riserve e la definizione bonaria delle controversie
- Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura
- La progettazione coordinata
- Contabilità dei lavori, Varianti, Riserve
- Validazione del progetto e realizzazione dei lavori
- Responsabile Unico del Procedimento

L'Ordine degli ingegneri di Napoli ha reso disponibili sul proprio sito gli atti completi del seminario

- [Clicca qui per scaricare gli atti del seminario](#)



---

### **Nell'appalto concorso gli oneri per la sicurezza del progetto-offerta possono essere inferiori a quelli del bando**

In un appalto concorso l'offerta del concorrente è composta dal progetto definitivo redatto sulla base del progetto preliminare posto a base di gara stilato dalla Stazione Appaltante. In tal caso l'offerta può prevedere un importo relativo agli oneri di sicurezza, inferiore a quello indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara.

Questo, in sintesi, è quanto confermato dal Consiglio di Stato con il pronunciamento n. 4378/2008. I magistrati ritengono che nel caso dell'appalto concorso il bando indica come presunto l'importo individuato quale base d'asta (comprensivo anche degli oneri di sicurezza) e rimette al singolo offerente la definizione di tale importo in fase di stesura del progetto esecutivo.

Ciò è certamente giustificato dalla peculiarità della procedura che affida al concorrente la stesura della progettazione definitiva ed all'aggiudicatario la progettazione esecutiva.

Si può infatti verificare che le varianti migliorative, inserite durante la progettazione definitiva ed esecutiva, determinino l'attenuazione degli oneri stessi rispetto all'importo indicativamente riportato nel progetto preliminare messo a concorso. Conseguentemente – proseguono i magistrati - l'indicazione nell'offerta di oneri per la sicurezza in misura inferiore

rispetto a quanto indicativamente specificato nel bando di gara, non si traduce in un inammissibile ribasso relativamente agli oneri stessi, bensì in una concreta determinazione di essi conforme alla loro incidenza effettiva, ragguagliata ai contenuti specifici dell'offerta.

Sarà compito della commissione aggiudicatrice verificare anche la congruità, tra l'altro, degli oneri di sicurezza individuati dalle singole partecipanti.

- [Clicca qui per scaricare la decisione del Consiglio di Stato](#)



---

### **Dall'Autorità le indicazioni sulla scelta del criterio di aggiudicazione**

L'art. 81 del decreto legislativo n. 163/2006 ha eliminato, anche nel settore dei lavori pubblici, i limiti giuridici all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La possibilità di un ricorso più ampio a tale criterio di aggiudicazione ha suscitato, tra gli operatori del settore, perplessità e dubbi interpretativi riconducibili alla difficoltà di superare un sistema di valutazione delle offerte in precedenza (L. 109/1994) basato essenzialmente su meccanismi automatici. Con la Determinazione n. 5 del 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21-11-2008, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha inteso fornire i chiarimenti necessari a fugare i suddetti dubbi.

L'Autorità anzitutto chiarisce che la scelta del criterio di aggiudicazione rientra nella discrezionalità tecnica delle stazioni appaltanti, che devono valutarne l'adeguatezza rispetto alle caratteristiche oggettive e specifiche del singolo contratto. Secondo l'Autorità il criterio del prezzo più basso può reputarsi idoneo quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, invece, può essere adottato quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la metodologia utilizzata.

La scelta della Stazione Appaltante, in ogni caso, deve avvenire applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza.

- [Clicca qui per scaricare il testo della determinazione n. 5/2008](#)



---

### **Il testo del nuovo schema di Regolamento del codice dei contratti**

Lo scorso 6 novembre Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha trasmesso al Consiglio dei Lavori Pubblici il nuovo schema di Regolamento del Codice dei Contratti, aggiornato secondo le osservazioni della Corte dei Conti (rilievo n. 51/ del 26 maggio 2008 ). Il testo trasmesso è stato allineato anche alle disposizioni del D.Lgs.81/2008 (T.U. sicurezza) e al D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (terzo correttivo al codice dei contratti). Il Ministero delle infrastrutture, nella relazione illustrativa, ha precisato che alcune osservazioni della corte dei Conti sono state recepite proprio attraverso le modifiche al Codice dei Contratti apportate attraverso il D.Lgs. 152/2008; gli altri rilievi della Corte, sono stati recepiti mediante apposite modifiche e integrazioni nel testo del provvedimento. Lo schema di regolamento si articola in sette parti:

- parte I (Disposizioni comuni)
- parte II (Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari)
- parte III (Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari)
- parte IV (Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari)
- parte V (Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali)
- parte VI (Contratti eseguiti all'estero)
- parte VII (Disposizioni transitorie e abrogazioni).

Il nuovo Regolamento, che sostituirà sia il D.P.R. n. 554/1999, sia il D.P.R. n. 34/2000 sulla qualificazione delle imprese , entrerà in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione (ai sensi dell'art. 253 comma 2 del Codice). In assenza di ulteriori intoppi l'entrata in vigore del provvedimento non avverrà prima della seconda metà del 2009.

- [Clicca qui per scaricare il testo del nuovo schema di regolamento](#)



---

## **Il Professionista ha diritto di essere remunerato dalla P.A. anche senza incarico**

Le stazioni appaltanti devono pagare il professionista per la redazione di un progetto anche in assenza di un incarico non formalmente conferito: è sufficiente che il progetto sia utilizzato per richiedere un finanziamento (anche non ottenuto). Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 24 ottobre 2008 n. 25717.

La Cassazione ha chiarito che il semplice utilizzo del progetto dà titolo alla remunerazione, in virtù del principio per cui un soggetto pubblico non può trovare un arricchimento senza giusta causa dall'attività svolta dai privati e che la preventiva assegnazione dell'incarico non è una condizione essenziale per la remunerazione.

Quest'ultima pronuncia della Suprema Corte smentisce una precedente sentenza (Sentenza n. 18450 /2005) della stessa Corte che aveva ritenuto legittima, nel contratto che lega la Stazione Appaltante al professionista esterno, la clausola che subordina il pagamento dell'onorario professionale all'ottenimento del finanziamento necessario alla realizzazione dell'Opera.

- [Clicca qui per scaricare il testo della Sentenza n. 27517/2008](#)



---

**CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LE NEWSLETTER PRECEDENTI...**

BibLus-net è un marchio registrato di ACCA software S.p.A. © Copyright 2003

Testi, immagini, ogni altro contenuto e layout sono proprietà di ACCA software S.p.A.

Tutti i contenuti possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net by ACCA - [www.acca.it/biblus-net](http://www.acca.it/biblus-net)".

ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate.

### **[LEGGI LE CONDIZIONI D'USO](#)**

Ai sensi del vigente Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003), Lei potrà consultare, integrare, modificare i suoi dati in nostro possesso, o richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni dalla ditta scrivente, inviandone comunicazione al responsabile del trattamento presso ACCA software S.p.A. con sede in via M. Cianciulli – 83048 Montella (Av) o scrivendo all'indirizzo e-mail: [cancellazioni@acca.it](mailto:cancellazioni@acca.it)